

## ADEMPIMENTI

### **Convertito in legge il Decreto semplificazioni: le novità in sintesi**

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È stata pubblicata sulla **G.U. n. 228 del 14.09.2020** la **Legge di conversione del D.L. 76/2020** (c.d. "Decreto semplificazioni").

Di seguito si richiamano le **principali novità introdotte** dal citato Decreto, anche alla luce delle modifiche previste dalla legge di conversione.

**Incentivazione degli investimenti pubblici e lavori di importo inferiore a 150.000 euro** (articolo 1) **Fino al 31.12.2021** viene prevista la possibilità di **affidamento diretto per contratti sotto soglia** compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a **75.000 euro**.

Viene invece prevista la **procedura negoziata**, senza bando:

- per **l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 D.Lgs. 50/2016**, e di **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro**, previa **consultazione di almeno cinque operatori** economici,
- per **lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro** e inferiore a un milione di euro, previa consultazione di **almeno dieci operatori**,
- per **lavori di importo pari o superiore a un milione di euro** e fino alle soglie di cui all'**articolo 35 D.Lgs. 50/2016**, previa consultazione di almeno **quindici operatori**.

L'avvio delle procedure negoziate deve essere reso noto tramite la **pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale**.

**Altre disposizioni in materia di contratti pubblici – irregolarità fiscale** (articolo 8)

Nonostante le **criticità già evidenziate dalla dottrina**, non ha subito alcuna modifica, in sede di conversione, la **disposizione di cui all'articolo 8 D.L. 76/2020**, in forza della quale **un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto** se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso **non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei**

**Piattaforma per la notifica degli atti della PA (Articolo 26)**

contributi previdenziali **non definitivamente accertati**, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.

Il decreto Semplificazioni, così come convertito in Legge, introduce una più completa disciplina con riferimento alla **Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione**, istituita dalla **Legge di bilancio 2020**.

Le amministrazioni pubbliche hanno la **facoltà** (e non l'obbligo) di **rendere disponibili sulla piattaforma** i documenti informatici ai fini della **notificazione** di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

**Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata (articolo 37)**

Viene assegnato un **termine**, ad imprese e professionisti, entro il quale deve essere comunicato il proprio **domicilio digitale**, pena l'applicazione delle **sanzioni**.

Come noto, nel nostro ordinamento **era già previsto il suddetto obbligo**, ma la mancanza di uno specifico impianto sanzionatorio lo rendeva, di fatto, inattuato.

L'**articolo 37** espressamente prevede che:

- **entro il 1° ottobre 2020** tutte le **società** già costituite devono comunicare al registro delle imprese il proprio **domicilio digitale** se non hanno già provveduto a tale adempimento, pena l'applicazione della **sanzione prevista dall'articolo 2630 cod. civ.**, in misura **raddoppiata** (quindi, **da euro 206 a euro 2.064**). L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, **assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale** per il ricevimento di comunicazioni e notifiche,

- **entro il 1° ottobre 2020** gli **imprenditori individuali** devono comunicare il loro **domicilio digitale**, se non lo hanno già fatto. La mancata comunicazione, **entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere** da parte del Conservatore del registro delle imprese, comporta l'applicazione della **sanzione prevista dall'articolo 2194 cod. civ. in misura triplicata** (**da euro 30 a euro 1.548**),

- **entro trenta giorni della diffida da parte del Collegio o Ordine di appartenenza**, il professionista deve comunicare il proprio **domicilio digitale**. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la **sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco** fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Giova ricordare che, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1, lett. n-ter, D.Lgs. 82/2005**, il **domicilio digitale** è:

- un **indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata**,

- un **servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, come definito dal **Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910** del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ("Regolamento eIDAS"), valido ai fini delle **comunicazioni elettroniche aventi valore legale**.

In attesa delle norme di attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificati la **pec** risulta, ad oggi, l'unico strumento attraverso il

**Semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese (articolo 40)**

quale è possibile eleggere il domicilio digitale.

L'**articolo 40**, oltre a **semplificare il procedimento di cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone e delle imprese individuali**, prevede una **ulteriore specifica causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali**, consistente nell'**omesso deposito dei bilanci di esercizio** per cinque anni consecutivi ovvero nel mancato compimento di atti di gestione, nei casi in cui l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti **circostanze**:

- il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del **capitale sociale in lire**;
- l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita **dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci**, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

**Misure a favore degli aumenti di capitale (articolo 44)**

**Fino al 30.04.2021**, a condizione che sia rappresentata **almeno la metà del capitale sociale**, sono approvate con il **voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea**, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate:

- gli **aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti**;
- l'**attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale**.

Le disposizioni in esame si applicano anche alle S.r.l..